

via Rocca Tedalda snc - 50136 Firenze - Cod.Fiscale 94163450482

<http://www.amicodelguinzaglio.org> - info@amicodelguinzaglio.org

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 6 marzo, alle ore 15.50, in seconda convocazione, si dà inizio all'assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto per l'adeguamento a quanto previsto dal D.lgs 117/17 "Codice del terzo settore"
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i soci: Vignini Rossana, Marcolini Arianna, Pieraccioni Chiara, Paoli Lucia, Tacchinardi Luca, Fanghi Marco, Falugiani Antonella, Rosati Giampiero, Viviani Gianna, Mancini Alberto, Morini Luca

Sono presenti gli accompagnatori: Pilacchi Stefano, Bolognesi Giorgio, Bulli Andrea, Foschi Patrizia

Il Consiglio Direttivo chiede la disponibilità ai soci ed agli accompagnatori presenti di svolgere le funzioni di Presidente e Segretario dell'Assemblea, che vengono individuati:

come Presidente il socio Rosati Giampiero
come Segretario l'accompagnatore Stefano Pilacchi

Punto 1: Approvazione nuovo Statuto

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per l'approvazione dello Statuto con modifiche che rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio legge lo Statuto, articolo per articolo, con le modifiche apportate e con integrazioni dei responsabili Cesvot

della Provincia di Firenze.

L'Assemblea chiede approfondimenti e discute in merito a tutti gli articoli.

Dopo attente riflessioni lo Statuto è approvato all'unanimità, e viene allegato al presente verbale.

Punto 2: Varie ed eventuali

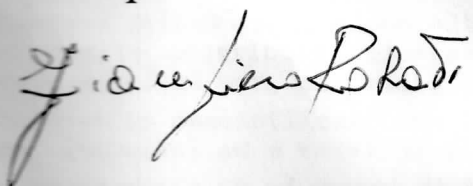
Viene discusso in merito alla realizzazione di un unico Regolamento Interno che accorpi i vari documenti o bozze esistenti (regole di ammissione, norme comportamentali, regole per elezioni, regole commissione elettorale, funzioni cariche Consiglio).

Il Consiglio, compatibilmente con i tempi tecnici, provvederà alla realizzazione di un unico documento.

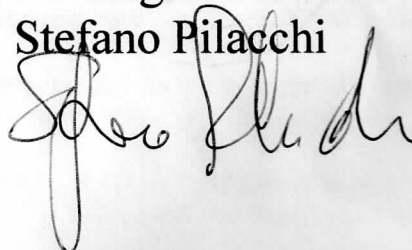
Non essendovi altro da discutere l'assemblea termina alle ore 16.20.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5, D.lgl 117/2017
e esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 D.lgs 117/2017

Il Presidente
Giampiero Rosati



Il Segretario
Stefano Pilacchi



della Provincia di Firenze.

L'Assemblea chiede approfondimenti e discute in merito a tutti gli articoli.

Dopo attente riflessioni lo Statuto è approvato all'unanimità e viene allegato al presente verbale.

Punto 2: Varie ed eventuali

Viene discusso in merito alla realizzazione di un unico Regolamento interno che accorpì i vari documenti o bozze esistenti (regole di ammissione, norme comportamentali, regole per elezioni, regole commissione elettorale, funzioni cariche Consiglio).

Il Consiglio, compatibilmente con i tempi tecnici, provvederà alla realizzazione di un unico documento.

Non essendovi altro da discutere l'assemblea termina alle ore

16.20.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 19 MAR. 2021
AL N. 1864 SERIE 3
ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE



Il Presidente
Giampiero Rosati

STATUTO
"AMICO DEL GUINZAGLIO ODV"

Lo statuto dell'associazione "Amico del Guinzaglio" registrato in data 13 Novembre 2008 e sue successive integrazioni, viene modificato, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, come segue:

Art. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione denominata: **"AMICO DEL GUINZAGLIO ODV"** da ora in avanti chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, cap 50136, Via Rocca Tedalda snc., con durata illimitata.

Art. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la finalità dell'associazione "Amico del guinzaglio ODV" è quella di far convivere in spazi adeguati i nostri amici cani e sviluppare attraverso questa caratteristica elementi di socializzazione fra soci dell'associazione.

Le specifiche finalità dell'associazione sono:

- a) Socializzazione dei nostri cani;
- b) Socializzazione fra i soci dell'associazione.

L'associazione "Amico del guinzaglio ODV" opera nel territorio del Comune di Firenze, nella provincia di Firenze nella regione Toscana.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per:

e. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e **alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**

i. **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto.

In particolare

- Promuove la socializzazione tra i cani degli associati in un'area di sgambettamento con gioco libero che favorisca il benessere fisico e psichico dei nostri amici a quattro zampe;
- Promuove eventi educativi, singoli e di gruppo, al fine di migliorare il comportamento dei cani ed il giusto atteggiamento dei loro padroni, per promuovere una pacifica convivenza all'interno ed all'esterno dell'area associativa
- Promuove collaborazione con altri enti e/o associazioni al fine di apportare il proprio contributo volontario per la salvaguardia degli animali ed una prevenzione di atti di randagismo;
- Promuove la sensibilizzazione ai temi ambientali anche tramite eventi rivolti agli associati ed a terzi al fine di diffondere una cultura ecologica;
- Promuove attività ed eventi di socializzazione ricreativa, culturale e sociale tra i vari associati e/o con terzi in modo da sensibilizzare la collaborazione

...le persone, la solidarietà, la convivenza nel rispetto delle reciproche
...e promuovere le attività di interesse generale dell'associazione
...stessa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore,
...attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
...rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte
dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,
anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni,
lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividano le finalità
della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera,
con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, su
domanda scritta del richiedente, tramite compilazione, in ogni sua parte, del
modulo di domanda predisposto dall'associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse
generale svolte.

E' previsto un periodo di prova di giorni 20 (venti) per valutare l'atteggiamento
del proprio cane nei confronti degli altri cani e dei soci frequentatori. Superato
tale periodo, l'Organo di Amministrazione rende effettiva tale ammissione,
comunicandola, anche in forma verbale, all'interessato ed annotando nel libro
degli associati.

In caso contrario, l'Organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,
chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione
della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.

Art. 4

(Diritti ed Obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate (purché preventivamente concordate con l'Organo di amministrazione);
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: richiesta scritta all'Organo di Amministrazione per poter visionare
- i libri associativi presso la sede dell'associazione.

associati hanno l'obbligo di:

svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

- comportarsi verso gli altri associati ed all'esterno, nei confronti dell'associazione, con spirito di solidarietà,
- correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.);
- di impegnarsi a rispettare quanto indicato nella domanda di ammissione e nello Statuto.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione dello stesso. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione (che ledono la dignità, onorabilità, correttezza dell'associazione) può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione (in particolare a causa della morte del proprio cane), dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà dare riscontro al richiedente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di Amministrazione

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (posta elettronica e/o avvisi scritti in sede), inviata

dall'Organo Amministrativo e contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, convocazione spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea nomina un Presidente di Assemblea.

L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno 2 volte l'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e rimuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione vale la maggioranza dei Soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente dell'Organo di Amministrazione lo riterrà opportuno. L'Assemblea è convocata anche quando il 50% dei soci lo richieda.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente dell'Organo Amministrativo, nella sede dell'associazione.

Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale e di riceverne una copia. In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

Art 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

...rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto
...di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
...unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne
...riconoscenza.

...di Amministrazione potrà avvalersi di altri Soci o persone esterne per
...al meglio i compiti attribuiti dalla Assemblea.

...Organo di Amministrazione ha facoltà a maggioranza di chiedere all'Assemblea la
...stituzione del Presidente per giusta causa.

...Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza
...dei due terzi (2/3).

Almeno un (1) mese prima della scadenza del mandato, il Presidente dell'Organo di
Amministrazione indice nuove elezioni per la nomina del nuovo Organo di
Amministrazione.

Art 9 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto, tra i suoi membri, dall'Organo di Amministrazione nella
prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza (assoluta)
di voti.

In tale seduta verranno conferiti gli incarichi direttivi, Vice Presidente,
Tesoriere, Economo e quant'altro tale Organo riterrà opportuno per far fronte ai
suoi impegni.

Il presidente dura in carica 2 (due) anni.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione
del nuovo presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, e compie tutti gli atti giuridici e
formali che impegnano l'Associazione.

Il presidente presiede l'assemblea dell'Organo di Amministrazione e cura
l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale delle sedute dell'Organo
di Amministrazione e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove
può essere consultato dagli aderenti.

Il Vice-Presidente sostituisce in toto le funzioni del Presidente in sua assenza.

Art. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote associative
 - b) beni immobili, mobili e mobili registrati;
 - c) contributi;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) attività sociali ed attività di raccolta fondi, nonché attività diverse da
quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere
soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti
dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in
comodato gratuito alla Associazione stessa. Le quote associative degli aderenti
sono costituite dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea. I
contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o
giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
membri degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 (Rimborsi)

Rimborsi ai soci relativi alle spese sostenute, in vece e per conto
dell'Associazione sono accettati ed erogati
dall'Organo di Amministrazione, in presenza di documento fiscale e se
preventivamente autorizzati dall'Organo medesimo.

Art 13 (Bilancio di Esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio, che è annuale e decorre dal
1° Gennaio di ogni anno solare. Il bilancio d'esercizio consuntivo è approvato
dall'Assemblea (con voto palese), con la maggioranza dei presenti, entro 3 (tre)
mesi dalla chiusura dell'anno solare al quale si riferisce.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione
o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il **bilancio d'esercizio consuntivo** contiene tutte le entrate e le spese relative
al periodo di un anno solare, che devono essere correlate di tutte le
documentazioni fiscali relative.

Il **bilancio d'esercizio preventivo** contiene le previsioni di spesa e di entrata
per l'esercizio annuale successivo è elaborato dall'Organo di Amministrazione o
da un delegato nominato dallo stesso. Esso contiene, suddivise per voci (oppure:
in singoli capitoli), le previsioni delle spese e delle entrate relative
all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio d'esercizio consuntivo è depositato presso la sede della
organizzazione 10 (dieci) giorni prima della seduta, e può essere consultato da
ogni aderente.

Il bilancio d'esercizio preventivo è approvato dalla assemblea e con la maggioranza
dei presenti.

Il bilancio d'esercizio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione
entro 10 (dieci) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni
aderente.

Art 14 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del
Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla
Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del
suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti
tra i propri associati.

ART. 16
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

